

STUDIO LEGALE
Avv. Tommaso GIANNINI - Avv. Elena PREITE
PIAZZETTA GUASTALLA N. 3 - 20122 MILANO
TEL 02 83424497 0283424493

TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Lavoro
Ricorso EX ART 414 CPC

Per

BALZANO LUCIA ANNA (C.F. BLZLNN93H58L259D) residente ad Ottaviano (NA)
via Vecchia Sarno n. 59

GRASSO MARIAGIOVANNA(C.F.GRSMGV96L47F839K) residente a Mugnano di
Napoli via dei Fiori n. 19

PUGLISI CLAUDIA (C.F. PGLCLD85D66C351K) residente a S. Teresa di Riva, via
Bolivia n. 9

Tutte rappresentate e difese, giuste procure alle liti estese in calce al presente atto
dall'avv. Tommaso Giannini (GNNTMS68B01G793J –
tommaso.giannini@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Elena Preite
(PRTLGV73D63B300A- elena.preite@milano.pecavvocati.it) in firma congiunta e/o
disgiunta e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimi in Milano, Piazzetta
Guastalla n. 3 - fax 02.83424493

- Ricorrenti-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Milano, via Carlo Freguglia, n. 1, Milano (MI).

- Resistente-



Oggetto: Diritto al punteggio per titoli di servizio e culturali nelle GRADUATORIE 24 MESI ATA.

In fatto e diritto

- 1) La signora **Balzano Lucia Anna**, inserita nella graduatoria definitiva permanente per il personale ATA nella provincia di Lecco come collaboratrice scolastica, in data 28.05.2024 presentava domanda di inserimento /aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi per l'anno 2024; (001. Domanda inserimento/aggiornamento Balzano)
- 2) La ricorrente riscontrava dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in data 02.08.2024 di essere inserita nella posizione n. 85 con punteggio pari a 21,50 (punteggio precedente 13 pt, 3,00 ammissione, 5,50 servizi 2024), anziché il diverso punteggio pari a 22,00 pt; (002. Graduatorie provvisorie)
- 3) L'errore che osservava la ricorrente riguardava il punteggio per servizi prestati, calcolato dal sistema informatico del Ministero dell'Istruzione, senza tener conto dei giorni residui dei servizi del triennio 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023, oltre ai 12,00 giorni residui dell'anno 2023/2024, che avrebbe comportato un punteggio totale per servizi pari a 6,00;
- 4) Il punteggio per servizi corretto risulta dal calcolo che segue:

Domanda presentata nell'anno 2023

a.s 2020/2021 presso I.I.S Bertacchi - contratto dal 28.09.2020 all'08.06.2021: 8 mesi e giorni 11;

a.s 2021/2022 presso I.C. Calolziocorte contratto dal 17.09.2021 al 30.06.2022: 9 mesi e giorni 14;

a.s. 2022/2023 presso l'I.I.S.L. Rota - periodo dal 08.09.2022 al 18.05.2022 (8 mesi e 11 giorni)

25 mesi + 36 gg - 26 mesi e 6 gg - 26 mesi x 0,5 pt = 13 pt + **6 gg residui**

Si precisa che il 18.05.2023 è la data di scadenza della precedente domanda 2023.

Domanda presentata nell'anno 2024



a.s - 2022/2023 presso l'I.I.S.L. Rota – periodo dal 19.05.2022 al 30.06.2023 (1 mese e 12 gg);

a.s 2021/2022 presso I.C. Calolziocorte contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (10 mesi)

11 mesi e 12 giorni = $11 \times 0,50 = 5,5$ pt + **12 gg residui** (003.contratti)

Nel punteggio del 2024 dovevano essere conteggiati i 6 giorni residui del 2023 e i 12 giorni residui del 2024 per totali giorni 18 (da considerare mese intero, quindi ulteriori 0,50 punti) per un totale di punti 6,00.

4) Riscontrato l'errore, la signora Balzano presentava reclamo avverso la graduatoria provvisoria in data 03.08.2024 (protocollato al n. 3733 del 05.08.2024) chiedendo rettifica della valutazione effettuata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, con l'attribuzione di ulteriori 0,50 punti; (004. Reclamo contro la graduatoria provvisoria)

5) Il reclamo non otteneva accoglimento e nemmeno riscontro con le motivazioni del diniego e, con la pubblicazione delle graduatorie definitive in data 20.08.2024, la ricorrente veniva inserita con il medesimo punteggio totale pari a 21,50 pt in posizione n. 87; (005. graduatoria definitiva)

5) Veniva pertanto presentato reclamo avverso la graduatoria definitiva in data 21.08.2024, con richiesta delle motivazioni che avrebbero determinato il mancato accoglimento del reclamo precedente, ma anche tale istanza non trovava riscontro con la conseguenza che la lavoratrice si trova costretta a ricorrere in sede giudiziale; (006. Reclamo graduatoria definitiva)

6) La signora **Grasso Mariagiovanna**, inserita nella graduatoria definitiva permanente per il personale ATA nella provincia di Lecco come collaboratrice scolastica, in data 20.05.2024 presentava domanda di inserimento /aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi; (007. Domanda inserimento/aggiornamento – Grasso Mariagiovanna)

7) Come la signora Balzano, riscontrava dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in data 02.08.2024 di essere inserita nella posizione n. 84 con punteggio pari a 21,50 (punteggio precedente 12,50 pt, 3,50 ammissione, 5,50 servizi 2024);

8) L'errore che segnala riguarda il punteggio per servizi prestati nell' a.s 2023/24, che non teneva conto dei giorni residui del triennio 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023, che avrebbe comportato un punteggio pari a 22,00 punti (punteggio precedente 12,50 pt, 3,50 ammissione, 6,00 servizi 2024; (002. Graduatorie provvisorie)



9) Il punteggio per servizi corretto sui vince dal calcolo che segue

Domanda presentata nell'anno 2023

a.s 2020/2021 presso I.I.S Parini - contratto dal 28.09.2020 all'08.06.2021: 8 mesi e giorni 11;

a.s 2021/2022 presso I.C. Calolziocorte contratto dal 20.09.2021 all' 08.06.2022: 8 mesi e giorni 19;

a.s. 2022/2023 presso l'I.C. Marco D'Oggiono – periodo dall'08.09.2022 al 18.05.2022: 8 mesi e 11 giorni

24 mesi + 41 gg = 25 mesi e 11 gg - 25 mesi x 0,5 pt = 12,5 pt + **11 gg residui**

Domanda presentata nell'anno 2024

a.s - 2022/2023 presso I.C Marco D'Oggiono – periodo dal 19.05.2022 al 30.06.2023 (1 mese e 12 gg);

a.s 2023/2024 presso I.C. Civate - contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (10 mesi)

11 mesi e 12 giorni = 11 x 0,50 = 5,5 pt + **12 gg residui**

Nel punteggio del 2024 dovevano essere conteggiati gli 11 giorni residui del 2023 e i 12 giorni residui del 2024 per totali giorni 23 (da considerare mese intero, quindi ulteriori 0,50 punti) per un totale di punti 6,00 per servizi. (007 A contratti Grasso)

4) Riscontrato l'errore, la signora Grasso presentava reclamo avverso la graduatoria provvisoria in data 04.08.2024 (protocollato al n. 3756 del 06.08.2024) chiedendo rettifica della valutazione effettuata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, con l'attribuzione di ulteriori 0,50 punti; (008. Reclamo contro la graduatoria provvisoria)

5) Il reclamo non otteneva accoglimento e nemmeno riscontro e, con la pubblicazione delle graduatorie definitive in data 20.08.2024 la ricorrente veniva inserita con il medesimo punteggio pari a 21,50 pt e posizione n. 86; (005. graduatoria definitiva)

10) Veniva pertanto presentato ulteriore reclamo avverso la graduatoria definitiva in data 21.08.2024, con richiesta delle motivazioni che avrebbero determinato il mancato accoglimento del reclamo precedente, anche tale istanza non trovava accoglimento con la conseguenza che la lavoratrice si trova costretta a ricorrere in sede giudiziale; (009. Reclamo graduatoria definitiva)



- 11) La signora **Puglisi Claudia**, inserita nella graduatoria definitiva permanente per il personale ATA nella provincia di Lecco, come assistente amministrativa, in data 22.05.2024 presentava domanda di inserimento /aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi; (010. Domanda inserimento/aggiornamento Balzano)
- 12) La ricorrente riscontrava dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in data 02.08.2024 di essere inserita in posizione n. 51 con punteggio pari a 29,10 (punteggio precedente 00 pt, 9,70 ammissione, 18,40 servizi, 1,00 titoli), anziché il diverso punteggio pari a 30,60 pt; (011. Punteggio Puglisi graduatorie provvisorie)
- 13) Il punteggio per titoli avrebbe dovuto, invece, essere pari a 2,50 in quanto nella domanda di inserimento la signora Puglisi aveva inserito sia l'attestato di dattilografia che da diritto ad 1,00 punto, sia l'attestato di coordinatore amministrativo che da diritto a 1,5 punti;
- 14) Il certificato di qualifica professionale di Segretario-Coordinatore amministrativo, rilasciato in data 24.04.2024 dalla Regione Campania è attestato valido ai fini della L. 845/78 art 14, e veniva acquisito prima della presentazione della domanda e mai inserito nei precedenti aggiornamenti;
- 15) In data 12.09.2024 a mezzo degli scriventi legali veniva inoltrata all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, domanda di correzione in autotutela dei punteggi di alcuni concorrenti, tra i quali le signore Balzano, Puglisi e Grasso, richiesta protocollata al n. 4572, anche tale istanza non trovava riscontro da parte dell'amministrazione scolastica, con la conseguenza che unica soluzione per ottenere la revisione del punteggio della graduatoria definitiva, restava il ricorso all'Autorità Giudiziaria; (013. Pec studio legale)

Diritto

Le collaboratrici scolastiche Balzano Lucia Anna e Grasso Mariagiovanna chiedono di accertare il loro diritto a 0,50 punti **per i titoli di servizio** maturati a nelle graduatorie 24 mesi ATA.

Nel calcolo del punteggio complessivamente spettante alle due lavoratrici si sono sommati i giorni lavorati nelle precedenti graduatorie relative al triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con i giorni lavorati nelle graduatorie 24 mesi ATA relative all'anno 2023/2024 ma il sistema informatico utilizzato dal Ministero no ha tenuto conto dei giorni residui lavorati nel triennio precedenti ed inseriti nel precedente aggiornamento.



Al personale ATA spettano punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Come già esposto in narrativa la signora Balzano nelle graduatorie relative al triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 fino al 18.05.2023 ha lavorato 25 mesi + 36 gg, pertanto 25 mesi + 1 mese + 6 gg.

Il punteggio per 26 mesi è pari a 13 punti e vi sono **6 gg residui**

Nelle graduatorie 24 mesi del 2024 dal 19.05.2023 fino al 30.06.2024 la ricorrente ha lavorato 11 mesi e 12 giorni

Il punteggio per 11 mesi è pari a 5,5 pt e vi sono **12 gg residui**

La somma dei giorni residui, pari a 18 gg da diritto ad ulteriori 0,50, pertanto il punteggio che si sarebbe dovuto riconoscere in graduatoria è pari a 6,00 punti.

La signora Grasso nelle graduatorie relative al triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, fino al 18.05.2023 ha lavorato 24 mesi + 41 gg, pertanto 25 mesi e 11 gg

Il punteggio per 25 mesi è pari a 12,50 punti e vi sono **11 gg residui**

Nelle graduatorie 24 mesi del 2024 dal 19.05.2023 fino al 30.06.2024 la ricorrente ha lavorato 11 mesi e vi sono **12 gg residui**

Il punteggio 2024 per 11 mesi è pari a 5,5 pt e vi sono **12 gg residui**

La somma dei giorni residui, pari a 23 gg da diritto ad ulteriori 0,50, pertanto il punteggio che si sarebbe dovuto riconoscere in graduatoria è pari a 6,00 punti.

Riguardo l'assistente amministrativo **Puglisi Claudia**, materia del contendere è il mancato riconoscimento di 1,5 punti per il titolo culturale conseguito in data 24.04.2024 che le attribuisce la qualifica di coordinatore amministrativo.

Dall' Allegato A/1 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (013 tabella valutazione titoli) si evince la seguente valutazione:

TITOLI CULTURALI

Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3):



PUNTI 1,50

4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato)

(3) (8): PUNTI 1

Il titolo rilasciato alla signora Puglisi dalla Regione Campania (014 certificato coordinatore amministrativo) nelle note integrative si legge *“https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertorio.rph ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 30.06.2015 emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in coerenza con le disposizioni di cui al DLgs 13/2013, della DGR 415/2019 in materia di certificazione delle competenze, sia nell’ambito formale che non formale e informale, **le qualificazioni rilasciate da Regione Campania hanno valore sull’intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai concorsi pubblici, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.**”*

Il Miur, non ha provveduto ad effettuare alcuna rettifica della domanda presentata nonostante l’invio del reclamo nei 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie.

Il bando di concorso prevede all’art 12 che *“12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l’esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali. 12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale approva la graduatoria in via definitiva. 12.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.”* (015 bando concorso)

Il Miur non ha nemmeno attivato il cd “soccorso istruttorio” previsto dall’art 6 comma 1 lett.b della L. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del DPR n. 445/2000 in base al



quale la pubblica amministrazione deve concedere il cd soccorso istruttorio volto alla rettifica o istanze errori materiali.

In virtù della suindicata disciplina, infatti, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.

Si tratta di un obbligo di verifica e controllo che sussiste anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato e, tale sistema nasce da una sorta di cooperazione tra il candidato che fornisce le informazioni necessarie per le verifiche da parte dell'Amministrazione e l'Amministrazione stessa che deve attivarsi per le verifiche, con un'attività istruttoria corretta e completa (cfr Tribunale di Foggia ord 02.01.2021).

Un obbligo di verifica e di controllo permane, pertanto, anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura e non fa venir meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività di controllo completa (TAR Veneto 09.02.2017 n. 144 e 21.12.2016 n. 1418, TAR Lombardia 13.01.2016 n. 58) .

Secondo la giurisprudenza amministrativa ai sensi dell'art 6 , comma 1, lett. b della l. n. 241/1990 l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (TAR Lombardia sez III , 13 gennaio 2016 n. 58).

Ed infatti l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati ai posti pubblici e non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali.

Nel caso de quo non si potrebbe ravvisare un effetto svantaggioso per gli altri candidati ma unicamente l'interesse dei ricorrenti a vedersi riconosciuti i titoli di servizio effettivamente posseduti.

Si riportano alcuni passi di una sentenza del Tribunale di Frosinone RG 2856/2020, secondo la quale [l'art. 6 della L. n. 241 del 1990](#), ha introdotto, nell'ambito delle regole



del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare la documentazione carente. La ratio sottesa è la tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere. Su tale questione è intervenuta di recente la giustizia amministrativa affrontando proprio il caso di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione. A questo riguardo, il Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198 ha precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente. (all.11 – Tribunale di Frosinone rg 2856/2020)

Né si potrebbe immaginare un documento in punto di cd. limiti esterni al soccorso istruttorio, alla par condicio competitorum. Tale evenienza esclude in radice qualsiasi lesione della par condicio poiché consente alla ricorrente di confrontarsi con gli altri candidati sulla scorta di titoli (non aggiornati o integrati ma) vantati sin dall'inizio delle operazioni di valutazione.

Pertanto risulta illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che, nonostante la richiesta rettifica del punteggio, effettuata per ben due volte dalle ricorrenti, ha omesso di valutare nei primi due casi i titoli di servizio e nel caso della signora Pugliese i titoli culturali, posto che l'Amministrazione, doveva provvedere alla regolarizzazione delle domande presentate, provvedendo a calcolare il corretto punteggio da cui deriva l'esatto posizionamento in graduatoria.

Tanto premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa

CHIEDE

che il Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare udienza di comparizione delle parti in causa per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Lecco, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

In via principale:



- 1) Accertare e dichiarare il diritto delle collaboratrici scolastiche Balzano Lucia Anna e Grasso Mariagiovanna al riconoscimento di ulteriori 0,5 punti per titoli di servizio, così come calcolati nel presente ricorso, ed il diritto della signora Puglisi Claudia al riconoscimento di 1,5 punti per il possesso del titolo culturale di segretario-coordinatore amministrativo e conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rettificare le Graduatorie 24 mesi ATA 2024 e a riconoscere l'esatta posizione in graduatoria;
- 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei legali che si dichiarano anticipatari.

In via istruttoria:

Ordinare all'Amministrazione resistente il calcolo del punteggio per titoli di servizio maturati a favore della ricorrente alla data di presentazione della domanda di inclusione nelle Graduatorie d'Istituto e non determinato dal sistema;

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, di indicare testi e formulare capitoli di prova a seguito ed in conseguenza di quanto ex adverso dedotto dalla convenuta.

Dichiarazione di valore

Il valore della presente causa è indeterminato e il contributo unificato non deve essere corrisposto per limiti di reddito, come da autocertificazioni delle tre ricorrenti unite al documento d'identità.

Si producono:

- 1) Domanda inserimento Balzano Lucia Anna;
- 2) Estratto graduatorie provvisorie collaboratori scolastici;
- 3) Contratti di lavoro Balzano;
- 4) Reclamo contro graduatoria provvisoria Balzano;
- 5) Graduatoria definitiva;
- 6) Reclamo contro graduatoria definitiva Balzano;
- 7) Domanda inserimento Grasso;
- 7 A) Contratti di lavoro Grasso;
- 8) Reclamo contro graduatoria provvisoria Grasso;
- 9) Reclamo contro graduatoria definitiva Grasso;



- 10) Domanda inserimento Puglisi;
- 11) Graduatoria provvisoria e definitiva Assistenti Amministrativi;
- 11 A) Reclamo Puglisi;
- 12) Pec Studio Legale;
- 13) Tabella valutazione titoli Assistenti Amministrativi;
- 14) Certificazione Coordinatore Amministrativo;
- 15) Bando Concorso 24 mesi ATA;

Milano, li 22.10.2024

Avv. Tommaso Giannini

Avv. Elena Preite

